

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

(Adottato con deliberazione consiliare n. 153 d'ord. del 15 novembre 1993)

ART. 1

Presentazione delle petizioni e delle proposte

1. Le petizioni e le proposte possono essere presentate da tutti i cittadini residenti su territorio comunale.
2. Le petizioni e le proposte, indirizzate al Sindaco, devono essere presentate in forma scritta, con sottoscrizioni autenticate a norma di legge da parte di almeno 50 cittadini.

ART. 2

Risposta alle petizioni e alle proposte

1. Alle singole petizioni verrà fornita risposta dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, in ragione delle rispettive competenze.
2. La risposta dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla ricezione della petizione al primo firmatario della stessa.
3. Ai proponenti verrà comunicato l'esito della proposta entro 60 giorni dalla ricezione.

ART. 3

Petizioni concernenti le Circoscrizioni

1. Per le materie di competenza delle Circoscrizioni, le petizioni vanno indirizzate al Presidente della Circoscrizione, il quale fornirà risposta nei tempi e modi previsti dal precedente articolo.

ART. 4

Comunicazioni ai Consigli Comunale e Circoscrizionali in materia di petizioni

1. Della presentazione delle petizioni e delle conseguenti risposte il Sindaco o il Presidente della Circoscrizione darà notizia ai rispettivi Consigli.

ART. 5

Presentazione delle istanze

1. Le istanze, a mezzo delle quali vengono chieste informazioni su uno o più atti o attività riguardanti l'Amministrazione Comunale, possono essere presentate per iscritto al Sindaco anche da singoli cittadini.

2. La risposta dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza al primo firmatario della stessa.

ART. 6

Autenticazione delle firme

1. L'Amministrazione Comunale assicura il servizio di autenticazione delle firme delle petizioni e delle proposte presso tutti gli uffici ove siano presenti dipendenti con incarico del Sindaco all'autenticazione stessa.

ART. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi immediatamente dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.